

N. SIUS 2025 / 4779 - TDS FIRENZE
N. SIEP 2024 / 116 - PM FIRENZE

Ordinanza N. 2026/636



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

TRIBSORV.FIRENZE@GIUSTIZIACERT.IT

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2026/636, emessa in data 17-02-2026 e depositata in Cancelleria in data 04-03-2026, relativo a , ai seguenti destinatari:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per notifica

-Casa Circondariale di FIRENZE VIA G.MINERVINI N.2/R per la notifica
a .

- Notifica tramite SNT all'avv. PASSIONE MICHELE GIACOMO CARLO - VIA L. S. CHERUBINI 13 - FIRENZE

- Notifica tramite SNT all'avv. MUNCIBI' NICOLA - VIALE G. MATTEOTTI 9 - FIRENZE

Alla Presidenza del Senato della Repubblica per comunicazione

Alla Presidenza del Camera della Repubblica per comunicazione

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di FIRENZE per comunicazione

OGGETTO: questione di costituzionalità degli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1-ter ord. pe. in riferimento dell'art. 27 , co.3, dell'art. 117, co.1, dell'art. 2 e dell'art. 25 co. 2 Cost.

SI RESTA IN ATTESA DI COPIA PER RICEVUTA.

All'esito delle notifiche e comunicazioni si provvederà all'invio degli atti alla Corte Costituzionale.

FIRENZE, 04-03-2026



IL CANCELLIERE

Corrado Giudiziaro
Dott.ssa Fernanda Carotica



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Il Tribunale

Il giorno 17.02.26 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. Marcello BORTOLATO	Presidente
Dott.ssa Ilaria CORNETTI	Magistrato di sorveglianza
Dott.ssa Martina BASSI	Esperta
Dott.ssa Elisa BONGINI	Esperta

sentito il Sost. Procuratore Generale Dott. Sergio AFFRONTI, che ha espresso parere conforme, nonché la difesa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di _____, nato in _____ il _____, detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, in espiatione della pena di cui alla sentenza 11.01.23 della Corte d'Assise di Appello di Firenze, con fine pena al 14.10.42, avente ad oggetto

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA EX ART. 35-BIS COMMA 5 O.P.
DIFFERIMENTO DELLA PENA EX ART. 147 C.P.

MOTIVI

Procedimento

Con ordinanza in data 11.12.24 il magistrato di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo presentato dal detenuto in oggetto ai sensi dell'art. 35-bis o.p. in relazione alle condizioni di detenzione presso il carcere di Firenze-Sollicciano.

All'epoca il detenuto era ristretto nella sezione 11 alla camera 18 (blocco "penale") ove ancor oggi si trova. Con il reclamo si stigmatizzavano le generali condizioni del carcere di Sollicciano, notoriamente critiche sotto molteplici punti di vista, ricordandosi la drammatica situazione strutturale ed edilizia dell'istituto, per risanare la quale sono stati investiti circa 10 milioni di euro per la realizzazione, tra le altre cose, di un cappotto termico. Più nel concreto il reclamante non avanzava una richiesta risarcitoria (in forma specifica o monetaria), quanto una decisione che ponesse fine ad un perdurante abuso, ordinando all'Amministrazione penitenziaria di mettere comunque mano, risolvendole, a tutte le questioni dedotte, che afferivano alle violazioni denunciate, così come peraltro aveva recentemente disposto, con un provvedimento emesso in analoga sede (reclamo giurisdizionale) altro magistrato dell'ufficio fiorentino.

Con ordinanza 8.05.25 questo Tribunale accoglieva il reclamo avverso detto provvedimento, entrando nel merito della questione ed ordinando all'Amministrazione una serie di interventi ed attività dirette a porre fine alla violazione.

A seguito della presentazione di un'istanza di ottemperanza ex art. 35-bis co. 5 o.p. il Tribunale, con ordinanza 4.11.25, assegnava all'Amministrazione penitenziaria termine di giorni 80 per la predisposizione di un piano attuativo volto ad ottemperare alle prescrizioni ingiunte e fissava l'odierna udienza per la verifica dell'adempimento ove, constatato l'inesatto e/o parziale adempimento, la difesa formulava una nuova istanza di differimento della pena ex art. 147 c.p. nel contempo instando - come già aveva fatto nel corso del lungo iter procedimentale - per l'invio degli atti alla Corte costituzionale su una questione di legittimità costituzionale nei termini che più sotto verranno illustrati.

La domanda di differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, in realtà era già stata a suo tempo formulata in data 2.05.24 e rigettata da questo Tribunale con ordinanza 13.06.24 successivamente impugnata avanti alla Corte di cassazione, che rigettava il ricorso.

Prima di esaminare in fatto e in diritto le varie questioni sollevate, pare tuttavia opportuno richiamare, sia pure in sintesi, il complesso e tortuoso iter giudiziario percorso dal detenuto al fine di ottenere la tutela del suo diritto riguardante le condizioni detentive nel carcere di Sollicciano, in denunciato palese contrasto con i più elementari principi sull'umanità della pena.

In data 15.02.24 il detenuto i presentava un reclamo ex art. 35-bis o.p. al magistrato di sorveglianza di Firenze lamentando le gravi condizioni della detenzione nel carcere di Firenze-Sollicciano a causa dello stato dei locali di pernottamento afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua ed infestate da insetti e, in alcuni casi, da roditori e, per lo più, in condizioni igieniche gravemente compromettenti, oltre alla ristrettezza dello spazio in una camera detentiva di soli 9 mq. Considerato che su questa istanza il magistrato non aveva ancora provveduto, il detenuto, in data 2.05.24, proponeva nelle more richiesta di essere ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter co. 1-ter o.p., in luogo del differimento facoltativo della pena, presso l'abitazione della cognata, domicilio verificato, idoneo e senza controindicazioni di sorta. Il detenuto invero, in considerazione della natura del reato e del fine pena, non poteva (né attualmente può) accedere ad alcuna misura alternativa che comporti la scarcerazione. In subordine eccepiva l'incostituzionalità della norma sul differimento della pena, in linea con analoga questione sollevata a suo tempo dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, che aveva dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale del 9.10.13 n. 279, nella parte in cui non prevede la possibilità, in dette condizioni, di disporre il rinvio dell'esecuzione.

Con ordinanza 13.06.24 il Tribunale respingeva entrambe le istanze dichiarando inammissibile il differimento della pena, trattandosi di ipotesi non prevista dalla norma, e dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità per mancato esaurimento dei rimedi preventivi ancora esperibili (art. 35-bis o.p.), con integrale esaurimento dell'iter processuale ivi previsto, comprensivo dell'eventuale giudizio di ottemperanza (art. 35-bis co. 5).

Avverso tale provvedimento il detenuto ricorreva per cassazione e la Corte, con sentenza della I Sez. n. 3536/2024 del 7.11.24, confermava integralmente il provvedimento collegiale, rilevando che il differimento della pena potrebbe essere in astratto invocato come rimedio "estremo" al quale ricorrere nel solo caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta nonché favorevolmente ed interamente esperito l'intero iter procedimentale stabilito dall'art. 35-bis, rimanendo nel contempo inadempiente l'amministrazione all'ordine di rimuovere le cause.

Nel frattempo, il magistrato di sorveglianza già adito con la richiesta ex art. 35-bis del 15.02.24 si pronunciava per l'inammissibilità, con ordinanza dell'11.12.24, a causa di un *petitum* ritenuto estraneo al novero dei provvedimenti adottabili dal giudice.

Avverso questa seconda decisione il detenuto proponeva al Tribunale reclamo che veniva accolto con ordinanza emessa in data 8.05.25 e di cui al presente procedimento di ottemperanza.

Con tale provvedimento era ordinato all'Amministrazione di rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto inerenti alla detenzione. Nulla essendo tuttavia intervenuto

a mutamento delle sue condizioni di vita, la difesa depositava (in data 9.10.25) richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis co. 5, sulla quale il Tribunale si pronunciava con l'ordinanza emessa, a seguito di udienza, in data 4.11.25.

L'Amministrazione, ancorché sempre ritualmente notificata, non si era peraltro mai costituita in tutto il corso del procedimento.

Si osserva incidentalmente che sussiste la piena competenza del giudice collegiale per il procedimento di ottemperanza, e non del magistrato di sorveglianza (nonostante il dato testuale dell'art. 35-bis co. 5), allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento del reclamo, dal tribunale medesimo (in questo senso Cass., Sez. I, 30 maggio 2019, *Attanasio*) posto che il migliore interprete di una decisione è certamente colui che l'ha emanata.

Il Tribunale assegnava all'Amministrazione penitenziaria un termine di giorni 80 dalla comunicazione del provvedimento ai fini della predisposizione, così come prevede la norma, di un "piano attuativo", il più possibile dettagliato, volto ad ottemperare ai seguenti punti:

1) riavvio della progettazione esecutiva e ripresa, previo eventuale nuovo appalto, degli interventi già ritenuti indispensabili di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique;

2) interventi strutturali ed impiantistici volti a dotare le camere di pernottamento di acqua calda;

3) completamento dell'opera di disinfestazione da insetti, roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi, parti comuni ed annessi servizi.

Nel caso di omessa presentazione del piano o di valutazione di inidoneità o sua incompatibilità con il soddisfacimento del diritto, il Tribunale si riservava l'eventuale nomina di uno o più commissari *ad acta*.

Il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per la verifica definitiva dell'adempimento dell'ordine.

Contestualmente la difesa, dapprima con una memoria e poi in udienza con dichiarazione trascritta a verbale, reiterava l'istanza di differimento della pena, dopo aver rilevato come in ordine al punto 1 la situazione non fosse in alcun modo mutata, né fosse stato predisposto da parte dell'Amministrazione alcun piano attuativo (al di là dell'evocazione dello stesso in alcuni documenti depositati dalla Direzione, concernenti esclusivamente l'effettuata disinfestazione di cui al punto 3).

Anche in questo caso la soluzione già prospettata in allora (2024) appariva ormai l'unica percorribile, atteso che la stessa Corte di cassazione, nella sentenza sopra citata, aveva ritenuto che *"come evidenziato dal Tribunale, infatti, il differimento della pena di cui all'art. 147 c.p., pure eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter o.p., potrebbe essere in astratto invocato come rimedio estremo al quale ricorrere nel solo caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta e la condizione dello stesso, interamente e favorevolmente esperito l'intero iter procedimentale degli artt. 35 bis e 35 ter o.p., non sia mutata perché l'Amministrazione rimane inadempiente all'ordine di rimuoverne le cause"*. La difesa rinnovava pertanto la richiesta di detenzione domiciliare presso l'abitazione della cognata già chiesta a suo tempo e già rigettata dal giudice, eccependo nel contempo l'illegittimità costituzionale delle disposizioni astrattamente applicabili (art. 147 c.p. e art. 47-ter, commi 1-ter e quater o.p.) in relazione agli artt. 2,3,27/3,32, 117/1 Cost., con riferimento all'art. 3 CEDU, nella parte in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un pregiudizio attuale nei termini descritti, al quale l'Amministrazione non sia stata in grado di porre rimedio (con ciò non limitandosi al trasferimento di cella o istituto, secondo le persuasive considerazioni di cui al § 1 *Ritenuto in fatto* sent. n. 279/2013).

All'oggetto del presente procedimento (giudizio di ottemperanza) veniva pertanto unita, per ragioni di economia processuale, la richiesta di differimento della pena, sussistendo evidente connessione funzionale: trattasi infatti di procedura sempre di competenza del Tribunale di sorveglianza ed essendo la prima questione (accertamento dell'inottemperanza) presupposto logico della seconda (differimento della pena).

Prima di affrontare la questione nel merito giova qui sintetizzare i passaggi processuali prodromici al presente giudizio di ottemperanza:

- 1) accoglimento del reclamo ex art. 35-bis o.p. da parte del Tribunale di sorveglianza;
- 2) ordine impartito all'Amm.ne penitenziaria di rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto inerenti alla detenzione "*hic et nunc*";
- 3) mancata osservanza dell'ordine da parte dell'Amministrazione penitenziaria nel termine assegnato;
- 4) attivazione del giudizio di ottemperanza da parte dell'interessato ex art. 35-bis comma 5 o.p.;
- 5) valutazione dell'inottemperanza all'ordine impartito ed eventuali provvedimenti conseguenti (nomina di un commissario *ad acta*);
- 6) proposizione di nuova domanda di differimento della pena ex art. 147 c.p. nelle forme della detenzione domiciliare.

Ritenuto in fatto

La situazione di degrado del carcere di Firenze-Sollicciano è ben nota ed ha portato già la magistratura di sorveglianza fiorentina ad accogliere analoghi reclami presentati da numerosi detenuti (anche solo "risarcitori" ex art. 35-ter o.p.) per motivi tutti grossomodo sussumibili in quelli dell'odierno procedimento, cui si aggiungeva in molti casi la ristrettezza degli spazi (violazione del parametro dei 3 mq). Le condizioni del carcere cittadino sono ormai ben note a questo Tribunale ed a tutti gli Enti preposti e ripetutamente segnalate anche sugli organi di stampa e possono definirsi ancor oggi estremamente critiche.

Tale circostanza è stata oggetto di plurimi e ripetuti accertamenti in primo luogo da parte dell'Autorità sanitaria locale che, nei verbali di sopralluogo effettuati a partire dal 2023 (atti comunicati per legge ai singoli magistrati di sorveglianza e che hanno costituito materia di prova nei reclami analoghi di cui si è detto), danno atto di una situazione, ormai cronicizzatasi, di palesi carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce diffuse ed evidenti di infiltrazioni in moltissime zone di uso comune e all'interno delle sezioni, con formazione di raccolte di acqua a terra anche nelle camere detentive e con distacchi di intonaco da pareti e soffitti. Numerose sono poi le segnalazioni di morsicature da cimici da parte della popolazione detenuta (come attestato anche dai registri sanitari delle visite). Le "cimici da letto" (*Cimex lectularius*) sono piccoli insetti ematofagi che tendono a vivere nelle stanze da letto, annidandosi perlopiù nelle pieghe e cuciture dei materassi e nelle crepe dei muri, e che tendono a pungere le persone nel corso della notte. Pur non essendo pericolose per la salute e non trasmettendo malattie, le punture provocano una sensazione assai fastidiosa, perché possono dar luogo ad arrossamenti cutanei e a prurito. Sono caratterizzate da dimensioni ridotte, che le aiuta a mimetizzarsi efficacemente nei loro nascondigli preferiti, il che rappresenta un grosso problema nel riconoscerle se si considera che in breve tempo anche pochi esemplari possono moltiplicarsi e infestare un'intera stanza. La presenza di tali parassiti nel carcere di Sollicciano è oramai un fatto notorio, come emerge anche dalla relazione 24.03.25 del Direttore, acquisita nell'ambito del presente procedimento. La presenza di tali insetti è ormai acclarata in pressoché tutti i reparti dai numerosi sopralluoghi della Azienda USL Toscana Centro che già da tempo aveva accertato una grave infestazione in atto di *Cimex Lectularius* come da varie campionature dalle quali poteva dedursi un fenomeno ampio e diffuso all'interno della comunità penitenziaria.

Nonostante i numerosi interventi di disinfestazione nelle singole sezioni, vista la non avvenuta risoluzione del problema, già l'Amministrazione riteneva necessario un intervento di disinfestazione straordinario degli arredi, degli effetti lettereschi, esteso a tutte le sezioni dell'istituto, che interessasse anche il vestiario dei detenuti, con lavaggio dello stesso, previo sfollamento "a rotazione" dei locali, pena l'inefficacia dell'intervento stesso.

L'altro grave problema che affligge l'istituto, ampiamente illustrato nel reclamo e nelle relazioni acquisite in questo e negli altri procedimenti similari, riguarda la presenza di copiose infiltrazioni di acqua passanti dalla facciata obliqua o dalle coperture.

Tale problematica necessita di interventi di manutenzione straordinaria di risanamento e isolamento in facciata gestiti dal DAP (ad esclusione di alcuni interventi di efficientamento energetico che fanno

capo al Ministero delle infrastrutture cui in via ordinaria compete la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione edilizia degli edifici di proprietà demaniale) che già avevano avuto anche una progettazione esecutiva e un primo avvio. Tale ristrutturazione è peraltro stata bloccata tre anni orsono per colpa di un errore nei lavori che non ha risolto il problema. Solo il reparto femminile è stato oggetto di un completamento dei lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023 l'appalto è stato bloccato per un'erronea progettazione del trattamento delle facciate: durante i lavori portati avanti dalla ditta in appalto, infatti, le facciate "oblique" sono state trattate come pareti verticali e quindi non impermeabilizzate come previsto per i soffitti. E' ormai fatto notorio che, in caso di anche minimi eventi meteorici, si determinano nell'istituto gravissime situazioni di inagibilità, come quella occorsa a ottobre 2023, con allagamento delle sezioni IX e XI del settore "penale" (che è proprio la Sezione ove si trova l'odierno reclamante).

La problematica delle infiltrazioni ormai pervade l'intero istituto, con continui rilasci di acqua anche lungo i corridoi comportanti seri rischi per l'incolumità di tutti coloro che accedono per i locali dell'istituto (personale civile e di polizia). Anche le aree passeggi sono interessate da fenomeni di questo tipo che frequentemente le rendono inagibili, privando i detenuti delle ore d'aria. Le frequenti infiltrazioni provocano infine estese e permanenti colonie di muffa e scrostamenti degli intonaci.

Singoli interventi di imbiancatura delle pareti, realizzati in autonomia tramite la MOF ("manutenzione ordinaria fabbricati"), si sono rivelati del tutto inefficaci per la presenza di cause di natura strutturale.

Il DAP ha già più volte annunciato (cfr. relazione illustrativa trasmessa dal Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in data 21.03.24, a seguito di sopralluogo svoltosi il 21.02.24) il riavvio degli interventi già programmati di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate e la realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista dell'adeguamento dei servizi igienici (è stata preannunciata anche la predisposizione di acqua calda nelle singole camere di pernottamento), interventi - alcuni gestiti dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana, altri facenti capo all'Amministrazione penitenziaria ed altri, infine, già in corso d'opera da parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione dell'istituto, che la stessa Amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non più rinviabili.

Tale situazione, che riguarda anche la mancata erogazione di acqua calda nelle camere (in contrasto con quanto previsto dall'art. 7 co. 2 DPR 230/00) e la presenza di topi in cucina (ove il detenuto lavorava) ha costituito l'oggetto del reclamo di cui si discute.

L'ordine impartito all'Amministrazione a conclusione della procedura (maggio 2025) riguardava l'immediata effettuazione (ad es. la disinfestazione straordinaria) o il completamento degli interventi già programmati e non più procrastinabili (quelli concernenti l'impermeabilizzazione e la dotazione dell'acqua calda nelle camere) entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Riteneva questo Tribunale che fosse impossibile assicurare al reclamante *uti singulis* il ripristino di una situazione di piena esecuzione non contraria al senso di umanità se non risolvendo a monte le problematiche generali che investono l'intero edificio sotto il profilo strutturale e igienico-manutentivo e dunque anche con interventi di manutenzione straordinaria di risanamento.

Secondo l'Amministrazione erano in fase operativa alcuni interventi di ristrutturazione e risanamento per rimediare alle infiltrazioni di acqua piovana (è stato anche pubblicamente annunciato dal Sottosegretario alla Giustizia l'investimento di specifiche risorse finanziarie per circa 10 milioni di euro) ma ciò, stante l'attuale lesione del diritto dalla quale deriva al detenuto un grave pregiudizio, non era in grado allo stato di rimediare *hic et nunc* alla lesione.

Nella procedura di merito veniva disposta un'istruttoria integrativa ed aggiornata circa le condizioni del carcere di Sollicciano. Nel frattempo il detenuto, nonostante un temporaneo trasferimento di alcuni mesi (nel novembre 2024) in altro reparto ("giudiziario", in cui sono allocate le sezioni 4^ e 5^) ove tutte le carenze si presentavano in forma ancora più grave, macchie di umidità e muffa alle pareti, distacchi di intonaco e malfunzionamenti degli impianti manutentivi (l'acqua della doccia era spesso fredda), ad aprile 2025 faceva ritorno alla sezione 11^ (cella 18) e tutti i problemi

permanevano: l'acqua entra dalle finestre quando piove nonostante la sostituzione degli infissi e le cimici sono costantemente presenti nel periodo estivo e il riscaldamento durante l'inverno è spesso guasto. Il detenuto riferiva di lavorare con turni di due mesi in cucina la mattina e di aver notato frequentemente a terra (ove spesso, data la mancanza di montacarichi, si appoggiano i piatti e l'attrezzatura) la presenza di topi e scarafaggi, circostanza che è stata fatta notare anche agli ispettori della USL.

Si aggiunga infine la notoria condizione di sovraffollamento che affligge l'istituto toscano, accertato in plurime pronunce di questo Tribunale in sede di reclamo sui rimedi ex art. 35-ter o.p.: la cella "standard" presso l'istituto misura all'incirca, detratto il bagno, mq 10,835 (da cui va ulteriormente sottratto lo spazio occupato dal letto a castello, pari a mt 1,70, e quello degli arredi "fissi"). Lo spazio che rimane assicura pertanto, quando la camera è occupata da 3 persone, uno spazio appena sufficiente di 3 mq *pro capite*: in particolare l'odierno reclamante è stato ed è ristretto nella camera, quantomeno per tutto l'ultimo anno, assieme ad altri due compagni (e in passato addirittura con altri 3).

Nell'ordinanza 8.05.25 con cui accoglieva il reclamo, il Tribunale osservava che non solo molti lavori di risanamento erano in realtà sospesi da oltre due anni senza che l'Amministrazione, nonostante plurimi annunci, provvedesse ad una loro repentina ripresa, ma che difficilmente il pregiudizio avrebbe potuto ridursi nel breve periodo, posto che detti interventi avrebbero avuto comunque una durata apprezzabilmente lunga ed imprevedibile.

Successivamente perveniva (in data 23.05.25) una nota di risposta del Capo di Gabinetto del Ministro ad un atto di prospettazione ex art. 69 co. 1 o.p., sullo stato del carcere, presentato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza al Ministro della Giustizia, con la quale si rendevano note le procedure in corso, come l'imminente conclusione delle opere previste dal progetto iniziale (sospese, si riferiva, per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice), consistenti in due distinti appalti (uno da 2.200.000 euro per le facciate e i cortili del "penale" e l'altro da 1.800.000 per facciate a cortili del "giudiziario") e dei lavori di adeguamento al Regolamento (acqua calda e docce) per un'unica sezione (la VI^a), oltre alla procedura per la presa in consegna anticipata della parte impiantistica già realizzata (sotto-centrali termiche e dorsali degli impianti idrico-sanitari). La Casa circondariale di Sollicciano peraltro non era stata nemmeno inclusa nell'elenco diramato pubblicamente degli istituti interessati dai lavori di ristrutturazione preventivati a livello centrale.

Ciò detto, gli interventi rimanevano inattuati e le evidenti carenze igienico-sanitarie si erano ormai cronicizzate: la problematica delle infiltrazioni ormai pervadeva l'intero istituto senza che si fosse posto rimedio. Gli interventi per debellare le cimici erano stati attuati solo in parte e comunque non erano stati risolutivi.

Il detenuto sta espiando la pena di anni 22 per omicidio (commesso il 22.08.20) in forza di una sentenza della Corte d'assise di Appello di Firenze dell'11.01.23, definitiva dal 23.01.24, con inizio della carcerazione a far data dal 15.10.20 e con fine pena fissato al 14.10.42 ed è a tutt'oggi ancora ristretto nella sezione 11^a, alla camera n. 18, ove continuava a denunciare una situazione di degrado non mutata essendosi risolti gli interventi in poco più che nell'utilizzo di disinfettanti. Recentemente erano stati poi rinvenuti escrementi di topo nel ripostiglio e nel piccolo magazzino adiacenti alla cucina ove il detenuto continua a lavorare. In definitiva, la camera occupata dal reclamante è stata ripetutamente interessata da copiosissime infiltrazioni d'acqua anche recenti, con la sola indicazione di spostare il letto al centro della camera e di usare dei secchi. Permane infine la mancanza di acqua calda nella camera.

Per quanto attiene all'adempimento dell'ordine, dalle relazioni via via trasmesse dall'Amministrazione subito dopo l'emissione dell'ordinanza, si evinceva che era stata immediatamente avviata la disinfestazione generale e straordinaria da cimici, altri parassiti e roditori e infatti nel giugno 2025 era presentato un cronoprogramma per gli interventi di disinfestazione di tutti gli ambienti, per l'acquisto di una lavatrice e asciugatrice industriale (di cui il carcere fino a quel momento era incredibilmente sprovvisto) per il lavaggio del vestiario di tutti i detenuti a rotazione.

Il 1° luglio 2025 era incaricata la ditta Synema per la sanificazione di tutte le aree detentive e si assicurava la sanificazione degli effetti lettereschi ed il lavaggio del vestiario. Il programma di disinfestazione aveva inizio il 10.07.25 e si concludeva definitivamente il 6.02.26, come da comunicazione della Direzione dell'istituto la quale dava atto dell'avvenuto completamento degli interventi su tutti i reparti detentivi e sui luoghi comuni, anche se la stessa ditta Synema aveva rilevato, nel report finale, che le condizioni generali delle stanze, con la presenza di crepe e fessure nelle pareti e nei pavimenti, le quali offrono siti di annidamento ideale per le cimici, avevano fortemente ostacolato la buona riuscita degli interventi, unitamente alla scarsa igiene dei detenuti ed alla gestione disordinata degli effetti personali.

Per quanto riguarda pertanto l'esecuzione dell'ordinanza sul punto della disinfestazione straordinaria da *Cimex Lectularis* l'ordine del Giudice può dirsi adempiuto, come peraltro riconosciuto dallo stesso detenuto il quale ha dichiarato che il fenomeno delle cimici si è temporaneamente ridotto (complice anche il rigido clima invernale). Che si tratti di un intervento risolutivo non è tuttavia dato sapere.

Si dava atto poi che i lavori di efficientamento energetico facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti si erano conclusi.

Per quanto riguarda viceversa gli interventi strutturali ed impiantistici volti a dotare le camere di pernottamento di acqua calda, la Direzione comunicava (con nota del 10.02.26) che i lavori di adeguamento al DPR 230/00 avevano riguardato solo la VI^a sezione, erano ripresi il 26.01.26 e si sarebbero completati in data 20.02.26. Pertanto, nessun intervento di tale tipo riguardava la XI^a sezione ove è allocato il reclamante.

La previsione di acqua corrente "calda e fredda" è contenuta nell'art. 7 co. 2 del DPR 30.06.2000 n. 230 ("Regolamento") e addirittura la norma prevede la realizzazione della doccia in ogni camera, pur dilazionandone l'effettuazione nei 5 anni (peraltro abbondantemente decorsi). La mancata fornitura di acqua calda nella cella costituisce indiscutibilmente quell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di una norma del Regolamento che integra di per sé il presupposto dell'art. 69 co. 6 lett. B) o.p.. Sebbene la Corte di cassazione (v. sent. Sez. I 24.09.19 n. 39096) abbia ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle camere configuri una situazione di "mero disagio" e non di violazione di diritti fondamentali ma soltanto laddove l'interessato possa fruire giornalmente della doccia, va considerato che il "grave pregiudizio" resta integrato allorché la mancanza di acqua calda nelle camere integri a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione generale delle condizioni di detenzione, a causa dell'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre condizioni in concreto valutate. Orbene, nell'istituto di Sollicciano, già particolarmente degradato, infestato da cimici, affetto da scarsa igiene, soggetto ad infiltrazioni idriche frequenti, materassi logori ed altre gravi carenze e con frequenti malfunzionamenti del riscaldamento (anche recentemente un reclamo collettivo denunciava l'intenso freddo dei reparti nel corso dei mesi di gennaio-febbraio 2026), la mancanza di acqua calda corrente in cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione detentiva particolarmente degradante. A ciò va aggiunto che ai detenuti di Sollicciano non è sempre possibile effettuare la doccia quotidianamente anche perché l'impianto è gravemente carente e spesso l'acqua, soprattutto nelle sezioni poste ai piani superiori, non arriva. Va inoltre ricordato sul punto che per la giurisprudenza convenzionale (si v. per tutte CEDU, *Iacov Stanciu v. Romania*, 24.07.12) si ritiene trattamento inumano e degradante la mancanza di acqua calda che integra pertanto uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione del grave pregiudizio patito dal ricorrente, stante l'effetto cumulativo che tale privazione configura alla stregua delle condizioni generali dell'istituto, unitamente alla situazione di gravissimo degrado dei locali docce che non consentono di utilizzare il parametro compensativo dell' "uso quotidiano della doccia". Si pensi ad es. alla necessità impellente di detergersi, con acqua calda, proprio in occasione delle punture di cimici o per attenuare le conseguenze del clima rigido nelle camere.

Per tale parte, dunque, l'ordine del Giudice è rimasto totalmente inadempito, se non per una limitata sezione (che non è quella in cui si trova il reclamante).

Resta da esaminare la questione relativa agli ulteriori adempimenti.

Con nota del 27.10.25 la Direzione ha riferito che sono in atto presso l'istituto numerosi interventi di manutenzione (ordinaria) a cura degli operatori della "MOF", calendarizzati in base a criteri di urgenza. La camera occupata dal detenuto veniva ispezionata e si rinvenivano aloni e muffe sui muri dovuti a infiltrazioni d'acqua: il detenuto riferiva che durante le ultime piogge l'acqua usciva vistosamente sia dai muri che dagli infissi del balconcino.

Sul punto si osserva che, all'esito dell'attività istruttoria disposta, si è accertato che l'Amministrazione ha solo parzialmente dato esecuzione all'ordine impartito, provvedendo, sebbene in ritardo rispetto al termine assegnato nell'ordinanza, alla sola disinfezione straordinaria, ad alcuni interventi "tampone" su alcune camere di pernottamento tramite manutenzione ordinaria con personale "MOF" (per lo più tinteggiatura dei locali) ma per tutto il resto l'ordine rimaneva ineseguito e soprattutto nessun soddisfacimento aveva il diritto del reclamante (allogato nella sezione 11^a, alla camera n. 18) il quale continua a subire un grave pregiudizio derivante dalle condizioni di assoluto degrado della sua camera detentiva, continuamente ancor oggi invasa da acqua.

E' da notare altresì che mentre i lavori di efficientamento energetico facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti si sono conclusi (come comunicato dal Provveditore con nota del 21.06.25) - punto n. 1 del dispositivo dell'ordinanza - rimasti totalmente inattuati sono ancora gli interventi di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique (ad eccezione del reparto femminile) proprio allo scopo di impedire le dannose e ricorrenti infiltrazioni, cioè proprio quei lavori di risanamento complessivo fermi da tempo. Come già affermato nell'ordinanza di accoglimento del reclamo, è impossibile assicurare il diritto del singolo se non intervenendo sulle questioni strutturali dell'intero edificio: il problema delle infiltrazioni è infatti un problema generale che riguarda le coperture esterne e cioè le facciate "oblique" dell'edificio che strutturalmente non impediscono, anzi favoriscono, le infiltrazioni d'acqua. Del resto, l'Amministrazione stessa ha da tempo ritenuto tali interventi "urgenti": manutenzione straordinaria, risanamento e isolamento in facciata, gestiti dallo stesso DAP che già avevano avuto una progettazione esecutiva e un primo avvio.

L'ottemperanza pertanto non poteva che transitare per un riavvio della progettazione esecutiva e per la ripresa, previo nuovo appalto, degli interventi indispensabili.

Sul punto si richiama la relazione in atti, datata 4.12.25, del Direttore Generale del DAP in cui si riferisce che la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva è stata avviata (la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al 9.12.25) ma che, considerata la rilevanza dell'intervento, a partire dall'affidamento della progettazione esecutiva e fino alla conclusione dei lavori sono stati stimati circa 55 mesi, esclusi i tempi del collaudo tecnico-amministrativo. Ciò detto, si deve ritenere pertanto che l'ordine non solo è rimasto oggettivamente inadempito ma che per la sua esecuzione deve prevedersi un tempo di almeno 4 anni, il che rende del tutto superflua la nomina di un commissario *ad acta* il quale, ancorché si surrogasse all'Amministrazione inadempiente, comunque non potrebbe che limitarsi ad avviare celermente la procedura esecutiva senza tuttavia incidere sui tempi di esecuzione.

Il Tribunale pertanto ritiene che la gravissima, documentata ed ormai notoria condizione in cui versa il carcere fiorentino, giunti alla conclusione del presente lungo iter giudiziario, non si risolva nemmeno con la nomina di un commissario *ad acta*, nomina in ogni caso soltanto facoltativa da parte del giudice. L'art. 35-bis, comma 6, lett.d), prevede del resto che "il Magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta, nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*" senza che a ciò sia obbligato, organo che è sì un ausiliario del giudice ma che non è dotato di poteri eccezionali di spesa. Si aggiunga che, giova ripeterlo, sono ormai decorsi ben più di due anni da quando il reclamante ha chiesto la tutela del suo diritto.

Le condizioni in cui si trova tuttora il carcere di Sollicciano, direttamente constatate anche dall'estensore del presente provvedimento nelle sue plurime visite in istituto, sono rimaste assai gravi ed hanno in passato formato oggetto anche di due specifici atti di prospettazione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 69, comma 1 o.p., del 2.04.24 e del 27.03.25, a firma dall'estensore del presente provvedimento, con cui si segnalavano le gravi carenze riscontrate anche a seguito di una

riunione, avvenuta il 26.01.24, con la Direttrice dell'istituto, il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il Comandante Dirigente della Polizia penitenziaria, i Garanti regionale e comunale dei diritti dei detenuti, la Responsabile dell'Area educativa e il Responsabile dell'Area sanitaria, all'esito della quale sono state individuate possibili strategie di intervento volte ad eliminare i fattori che rendono la detenzione e la prestazione lavorativa (per il personale dipendente dell'Amministrazione che pure è quotidianamente attinto da tali gravi disfunzioni) presso l'Istituto di Sollicciano non conformi a caratteri di civiltà, interventi tutti rimasti pressoché inattuati.

Per concludere sulla valutazione dell'ottemperanza e dunque sulla conclusione del lungo iter giudiziario avviato con la proposizione del rimedio preventivo ex art. 35-*bis*, si deve ritenere che il reclamante allo stato non abbia ottenuto la rimozione del grave pregiudizio essendo l'Amministrazione rimasta oggettivamente inadempiente se non per quei singoli interventi di cui si è detto, nel caso di specie totalmente inefficaci a tutelare il diritto del detenuto.

L'attuale perdurante condizione configura un trattamento inumano e degradante poiché determina un'afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire. Soprattutto, tale condizione ha raggiunto, con l'andare del tempo, un livello tale di gravità, anche per l'effetto "accumulo", da indurre, nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti né connaturali alla sua condizione di ristretto, da cui discende anche una percezione di sé caratterizzata da grave umiliazione (cfr., nel senso che tali condizioni configurano trattamenti inumani e degradanti, Cass., Sez. I, 23.01.20 n. 14258). Analoghe considerazioni valgono per la presenza di insetti e parassiti aggravata, per l'effetto cumulativo che tali condizioni hanno, dalla mancanza di acqua calda nella camera.

Sempre in punto di fatto è da rilevare che in questo procedimento non si fa questione (pur essendovi 3 occupanti nella camera) di "sovraffollamento", ma di trattamento disumano e degradante, non in ragione della violazione del parametro spaziale introdotto dalla Corte di Strasburgo (3 mq), ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe in ogni caso violazione 'flagrante' dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, 'trattamento disumano e degradante', ma in presenza di complessive condizioni di vita detentiva (afferenti la salubrità delle camere di pernottamento e degli spazi comuni) assolutamente intollerabili.

Che dunque il reclamante, ristretto presso il carcere di Sollicciano ininterrottamente dal 15.10.20 ad oggi (salvo un breve trasferimento a Livorno-Gorgona della durata di un mese nel 2024), stia subendo ed abbia subito per tutto il periodo della detenzione un trattamento 'disumano e degradante', tanto più durante la permanente allocazione nella camera n. 18 della XI^a sezione, è fuori discussione. Come anche è posta in tutta evidenza una questione di compatibilità della sua detenzione con i principi di non disumanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.) e di rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e della dignità sociale (art. 3 Cost.), principi sottesi all'applicazione proprio dell'istituto del differimento della pena che viene invocato dall'interessato.

Osserva il Tribunale che la necessità di dilungarsi nell'esposizione delle questioni in fatto è imposta dai profili di rilevanza della questione sollevata che presuppone, com'è noto, un collegamento giuridico fra la norma della cui costituzionalità si dubita e la *res iudicanda*. La norma impugnata è inerente al giudizio *a quo* posto che il richiedente invoca la sospensione della pena proprio sotto il profilo della sua ineseguibilità a causa delle condizioni di intollerabile restrizione alla quale è sottoposto, questione rientrante, per quanto meglio si dirà sotto, nell'ambito di applicazione della norma sul differimento.

La questione dedotta ha dunque nel procedimento *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale.

Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valgono ancora alcune ultime considerazioni in fatto: il detenuto non può beneficiare di altre misure che pure il nostro ordinamento ha previsto o per esigenze meramente (o prevalentemente) deflative (una fra tutte la misura dell'esecuzione della pena al domicilio ex l.n. 199/10) o per scopi di umanizzazione ovvero, in senso lato, a fini rieducativi (che abbiano come conseguenza, seppur indiretta, quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti).

Quanto alla prima, il detenuto non può beneficiarne - pur disponendo di un domicilio - essendo il residuo della pena superiore a 18 mesi ed essendo in esecuzione una condanna per uno dei reati rientranti nell'art. 4-bis o.p..

Quanto alle seconde (misure alternative ed altri 'benefici penitenziari' in senso lato) si osserva che, pur tralasciando il merito della loro concedibilità (il quale implica una duplice valutazione sia del percorso trattamentale intramurario sia della prognosi di reiterazione del reato), sussistono invalicabili preclusioni temporali essendo la pena residua superiore ad anni 4 (ciò rileva ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1 o.p.) e non avendo il condannato ancora espiato né i due terzi della pena (ai fini della concessione della semilibertà) né la metà (ai fini della concessione dei permessi premio).

Per tali motivi il detenuto ha visto riconosciuta, attraverso l'unica via attualmente disponibile del reclamo giurisdizionale, la violazione del suo diritto ed ha ottenuto dal Tribunale un ordine di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

Giunti a questo punto della procedura pertanto, rimasto inadempito l'ordine di ottemperanza per la parte più rilevante di tutela del suo diritto, la scala di "progressiva ingerenza" fissata dal comma 6 dell'art. 35-bis si arresta di fronte all'impossibilità, o meglio all' inutilità, della nomina di un commissario volta a sostituire l'autorità giudiziaria negli ambiti riservati all'autorità pubblica. Né è pensabile che l'omessa predisposizione di un piano attuativo immediato da parte dell'Amministrazione possa di fatto "sabotare" l'esecuzione dell'ordinanza né può ipotizzarsi qualsiasi altra forma di esecuzione forzata specifica da parte dello stesso giudice (sequestro, sgombero e così via), proprio per le insormontabili difficoltà derivanti dalla destinazione pubblica dell'edificio.

Esclusa la nomina di un commissario *ad acta*, e preso atto della sostanziale oggettiva inefficacia del reclamo azionato, non resta a questo Tribunale che individuare in altre norme dell'ordinamento un rimedio "estremo" per assicurare la tutela del diritto del reclamante.

Tale rimedio può essere individuato nella disposizione di "chiusura" che la legge contempla e che consente in casi residuali e "gravi", tassativamente previsti, il differimento facoltativo della pena.

Il tema veniva affrontato a suo tempo nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano in occasione della quale la Corte, con la già citata sentenza n. 279/13, diede, pur dichiarando inammissibile la *quaestio*, preziose indicazioni che si ritiene di dover qui riprendere con l'attuale atto di rimessione.

Considerato in diritto

Sia il Tribunale, con l'ordinanza 13.06.24, che la Corte di cassazione, con la sentenza 7.11.24, entrambe rese nell'ambito del procedimento per differimento della pena (N. sius 2360/24), si sono interrogati rispetto alla possibilità di prevedere un rinvio dell'esecuzione della pena (anche nelle forme della detenzione domiciliare), a fronte della dedotta inefficacia del rimedio interno introdotto con l'art.35-bis o.p., valutando entrambi che solo al termine dell'iter processuale *"si potrebbe ravvisare la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta dalla difesa del condannato, in quanto il rimedio del differimento della pena ex art.147 c.p. si rivelerebbe come soluzione estrema ed unicamente percorribile"*.

Ciò detto, per i motivi che qui appresso si diranno, la soluzione in allora prospettata, ritenuta in difetto di rilevanza, appare ormai l'unica oggi percorribile.

Ritiene pertanto il Tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 147 c.p. (e conseguentemente dell'art. 47-ter co. 1-ter o.p.) nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell'esecuzione della pena quando quest'ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità come sancito dagli artt. 27 co.3 Cost. e 117 co. 1 Cost., nella parte in cui viene recepito l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea

dei diritti dell'uomo che ha individuato i parametri di vivibilità minima secondo i quali una detenzione può definirsi 'trattamento inumano o degradante'. L'attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo (art. 6, co. 1 TUE Trattato di Lisbona: "*L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*") determina com'è noto un vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone, con particolare riguardo ai soggetti che risultano a rischio, e che consente ai giudici nazionali di invocare le norme sovranazionali - fatte proprie dal Trattato e come interpretate dalle Supreme Corti - come ulteriori parametri di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali. Le norme cc.dd. "interposte" divengono a loro volta canone di valutazione e dunque entrano a far parte interamente di uno dei termini della questione di costituzionalità.

La disposizione dell'art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede la propria applicabilità all'ipotesi qui considerata, parrebbe dunque porsi in contrasto col principio inviolabile della dignità della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a norma dell'art. 3 Cost. e che a sua volta è presupposto dell'art. 27 Cost.

La norma invocata - costituita dal rinvio dell'esecuzione ex art. 147 c.p., istituto previsto, non casualmente, dal codice penale (e non dalla legge penitenziaria) tra le norme generali sull'esecuzione della pena, non soggetto a preclusioni *ex lege* (tra tipi e durata della pena) essendo applicabile perfino ai condannati alla pena dell'ergastolo - costituisce applicazione del principio costituzionale di non disumanità della pena. Tale istituto tuttavia viene riservato ai soli casi ivi elencati, da ritenersi tassativi, in cui più evidente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio ed irrefragabile dell'esecuzione di una pena detentiva e il principio di legalità della stessa cui è speculare il divieto di trattamenti inumani ex art. 27 co. 3 Cost.

In particolare, discende da detto principio l'esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una pena più grave di quella comminata: tale esigenza risulterebbe contraddetta se, per particolari condizioni 'fisiche' del soggetto - che la legge ha individuato in via tassativa nell'AIDS conclamato o in altra malattia particolarmente grave, prevedendone addirittura in questi casi l'obbligatorietà (art. 146 c.p.), ovvero nella condizione di gravidanza e puerperio o nello stato di infermità fisica 'grave' (art. 147 c.p.), rimettendo in tali ultimi casi al giudice la valutazione caso per caso - la carcerazione incidesse in definitiva non soltanto sulla libertà ma anche sull'integrità personale. Del tutto peculiare è poi l'ipotesi della domanda di grazia, in cui non sembra esservi evidenza del contrasto di cui sopra, per la quale pure è prevista la sospensione della pena (ma l'esecuzione non deve essere già iniziata e la sospensione è limitata ad un massimo di mesi 6 dall'irrevocabilità della sentenza) e che tuttavia trova il suo fondamento unicamente nella prognosi favorevole alla concedibilità del beneficio e infatti riservata in origine dall'art. 684 c.p.p., prima della pronuncia di incostituzionalità, al Ministro della Giustizia (secondo l'insegnamento della stessa Corte [v. ordinanza n. 336/1999], l'istituto ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto all'esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa: inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente grave specie nel caso di pene detentive brevi).

Il Tribunale di sorveglianza, adito oggi con l'istanza indicata in narrativa, è chiamato in definitiva a dover dare applicazione al principio di non disumanità della pena in un caso in cui, pur ricorrendo i parametri *in fatto* di un trattamento disumano e degradante, così come verificati in casi analoghi dalla costante giurisprudenza della Corte europea, dimostratosi inefficace il rimedio "ordinario" apprestato dall'ordinamento (reclamo giurisdizionale), non può ricorrere all'istituto della sospensione facoltativa della pena poiché, non lamentando il detenuto una 'grave infermità fisica' (che, nella ordinaria giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza e della Suprema Corte, è integrata solo da una malattia oggettivamente grave per la quale sia possibile fruire, in libertà, di cure a trattamenti sostanzialmente più efficaci di quelli assicurati in ambito penitenziario), tale ipotesi non si trova ricompresa tra quelle tassativamente previste dalla norma. La disposizione in oggetto, anche in quanto norma "di chiusura" del sistema - ove ogni altra via fosse preclusa o inefficace, "*si alia actio non*

erit", come nel caso in esame - costituirebbe invece, se integrata "a rime possibili" dalla pronuncia additiva qui richiesta, l'unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre nell'alveo della legalità costituzionale l'esecuzione della pena, a fronte di condizioni detentive che si risolvono in trattamenti palesemente disumani e degradanti.

Osserva inoltre il Tribunale che da un lato il trattamento inumano non può più tollerare un suo indebito protrarsi e che, dall'altro, si è costretti a registrare la sostanziale ineffettività della tutela riconosciuta *in subiecta materia* dagli attuali presidi giuridici a disposizione della magistratura di sorveglianza (artt. 35-bis e 69 o.p.): l'attuale sistema, pur prevedendo in capo alla magistratura di sorveglianza la tutela dei diritti dei detenuti in sede di reclamo giurisdizionale, dotato altresì di un meccanismo di esecuzione forzata *lato sensu* inteso (giudizio di ottemperanza), nel caso dell'odierno reclamante ha finito per generare quel fenomeno di ineffettività della tutela che è la negazione del concetto stesso di giurisdizione. Anche a voler concedere che il Tribunale di sorveglianza in accoglimento del ricorso avesse potuto ordinare, in luogo dell'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mero trasferimento del ricorrente presso una diversa stanza detentiva apparentemente in condizioni migliori (da escludere nel caso del carcere di Sollicciano per le ricordate condizioni di ordine generale e di sovraffollamento che affliggono l'intera struttura), non è chi non veda come, rendendo conforme al senso di umanità l'esecuzione penale nella cella *ad quam*, ciò avrebbe comportato la disumanità dell'esecuzione della pena nella cella *a qua*, nella quale subito l'Amministrazione avrebbe allocato altro detenuto al posto del ricorrente vittorioso nella prima, e così via. Poiché appartiene al fatto notorio la circostanza che la capienza (sia regolamentare sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran lunga inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze, tale strumento di tutela sarebbe dunque rimasto inefficace ed anzi avrebbe perpetuato nei confronti di altri detenuti la situazione di intollerabile sofferenza. Nemmeno il trasferimento in un altro istituto, fermo restando che esso dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dell'art. 42 comma 2 o.p. (vicinanza al luogo di dimora dei familiari o al "centro di riferimento sociale"), potrebbe di fatto garantire una situazione di ripristino della legalità, per gli stessi motivi immediatamente qui sopra espressi: in ogni caso si tratta di un provvedimento che l'Amministrazione non ha in concreto inteso adottare nei riguardi del reclamante che ancor oggi si trova ristretto nel carcere di Sollicciano.

Tornando ora all'art. 147 c.p., va osservato che la norma invocata prevede il rinvio "facoltativo", rimettendo la decisione al prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza il quale può da un lato negare il provvedimento "se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti" e, dall'altro, può concedere in sua vece, anche oltre i limiti edittali dell'art. 47-ter o.p., la misura della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter co. 1-ter o.p.* (cd. detenzione domiciliare "in surroga"), stabilendo un termine di durata che può essere prorogato anche fino al termine della pena. In altre parole è rimesso all'autorità giudiziaria, a differenza dei casi di differimento obbligatorio (art. 146 c.p.), il congruo bilanciamento degli interessi: da un lato quello del recluso ad una detenzione non disumana e dall'altro quello della sicurezza e difesa sociale che, in casi di particolare pericolosità, potrebbe impedire - pur di fronte ad una rilevante compromissione dell'integrità personale del soggetto detenuto - il differimento dell'esecuzione (come già succede nei confronti della donna incinta o con prole inferiore ad anni 3 o di persona gravemente inferma) .

Nel caso di specie va osservato che al richiedente, all'esito di quel giudizio di bilanciamento, potrebbe essere accordato il differimento, anche nelle forme eventuali della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter co. 1-ter o.p.*, poiché il pericolo di commissione di delitti, dopo oltre 5 anni di ininterrotta detenzione ed una buona adesione al trattamento, non appare 'concreto', potendo soprattutto la residua pericolosità essere contenuta dai limiti e dalle vincolanti prescrizioni, appunto, di una misura domiciliare 'in surroga', anche eventualmente con l'adozione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 58-quinquies o.p. ("cd "braccialetto elettronico"). Il condannato dispone inoltre di un idoneo domicilio come accertato nel presente procedimento.

In altre parole, ove la norma consentisse il differimento della pena per ineseguibilità di quest'ultima a causa delle intollerabili condizioni dell'istituto penitenziario, così gravi da comportare un trattamento 'disumano e degradante', tale differimento nel caso di specie non verrebbe impedito dal

divieto di cui al comma quarto dell'art. 147 c.p., non potendosi allo stato ritenere concreto, in capo al reclamante, il pericolo di commissione di ulteriori delitti.

L'istituto della sospensione della pena non può viceversa trovare applicazione nel caso in esame, frapponendosi l'ostacolo giuridico della mancata previsione, nella norma che qui si intende denunciare di illegittimità costituzionale, di un'ipotesi di rinvio facoltativo, rimessa alla prudente valutazione dell'autorità giudiziaria, allorché ricorrano gli estremi di un trattamento disumano e degradante come definito anche dalla giurisprudenza sopra richiamata.

La questione appare rilevante posto che nel caso concreto il Tribunale, per assicurare la tutela richiesta, dovrebbe fare applicazione - non potendo ricorrere ad altro istituto, essendo rimasto inadempito l'ordine del giudice emesso a conclusione dell'iter procedimentale di cui all'art. 35-bis o.p. - della norma 'di chiusura' sul differimento facoltativo dell'esecuzione, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare 'in surroga' e tuttavia non potendovi ricorrere poiché essa esclude la sua applicazione oltre i casi tassativamente previsti.

Si osserva che tale norma di per sé sola renderebbe compatibile l'esecuzione penale col principio di non disumanità senza abdicazione dell'obbligatorietà dell'esecuzione del giudicato (posto che nel caso di specie potrebbe essere concessa la detenzione domiciliare e l'esecuzione della pena continuerebbe il suo corso).

Il Tribunale non può sottrarsi in ogni caso dal percorrere la strada dell'interpretazione conforme a Costituzione prima di rimettere la questione alla Corte, poiché ciò costituirebbe una rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il giudice, infatti, è chiamato a ricorrere all'impugnativa solo dopo aver verificato, anche con l'ausilio del 'diritto vivente', la possibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la Costituzione. Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad una disposizione legislativa 'polisensa', ipotesi in cui il principio dell'interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue potenzialità, ma ad una norma che prevede casi tassativi di univoca interpretazione (si veda per tutte Cass., Sez. I, 8.05.89 n. 1292), non estensibili in via analogica per il divieto di cui all'art. 14 prel., trattandosi di una norma che fa eccezione alla regola generale per cui le pene detentive vanno sempre eseguite.

In particolare, non può estendersi l'applicazione della norma oltre l'ipotesi specificamente prevista della '*grave infermità fisica*' prevista dal n. 2 del comma 1 che viene comunemente intesa, nella giurisprudenza ormai consolidata, come una situazione di grave compromissione dell'organismo comportante o un serio pericolo per la vita del condannato ovvero la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose. La serietà del quadro patologico deve essere intesa poi in senso particolarmente rigoroso tenuto conto del principio di indefettibilità della pena e del principio di uguaglianza; ulteriore requisito consiste nell'esigenza che la malattia necessiti di cure che non si possano facilmente attuare nello stato detentivo.

Non si può nemmeno tralasciare la circostanza che la Corte cost., con la sentenza 19.04.19 n. 99, ha già esteso l'applicazione delle ipotesi di concessione di detenzione domiciliare "in surroga" ai casi di infermità "psichica" sopravvenuta, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter co. 1-ter o.p. proprio sul presupposto della sua tassatività, a conferma della sua non estensibilità in via analogica. Proprio in quella occasione la Corte, in funzione sostitutiva al legislatore, ha dettato le "*rime possibili*" per un caso (l'infermità psichica sopravvenuta) che la norma non disciplinava.

Pur nell'alveo di un'interpretazione conforme a Costituzione non si può pertanto né ampliare in via analogica le ipotesi di differimento della pena né estendere il concetto di '*grave infermità fisica*' fino al punto di ricomprendervi i casi di una compromissione dell'integrità psico-fisica della persona detenuta che sia conseguenza non di uno stato patologico ma di una condizione di detenzione 'inumana' per le condizioni materiali in cui la pena stessa viene eseguita. Certamente le condizioni inumane sono "insalubri" (come specificamente nel caso che ci occupa) ma non necessariamente determinano un'infermità fisica o psichica.

Ciò detto in tema di ammissibilità e rilevanza della questione, deve ora essere specificato il *petitum*.

pag 14 ord. 636/2026

Si invoca qui espressamente una pronuncia manipolativa di tipo additivo che detti una “*rima possibile*” per la parte in cui la norma “di chiusura” sul differimento della pena (e per necessaria consequenzialità la norma che prevede la detenzione domiciliare “in surroga”) non prevede anche la riferita ipotesi dedotta in fatto, non sussistendo in via interpretativa la possibilità per il giudice di addivenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale della disposizione censurata.

Non ignora il Collegio che la decisione di tipo additivo è consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione totalmente discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sicché la Corte in realtà non crea liberamente la norma ma si limita ad individuare quella - già implicita nel sistema o direttamente ricavabile da altre disposizioni vigenti - mediante la quale riempire immediatamente la lacuna. Né del resto può ignorare il Collegio l’evoluzione stessa della giurisprudenza costituzionale nel passaggio dalle “*rime obbligate*” (di cui è espressione proprio la citata sent. N. 279/13) alle “*rime possibili*” (di cui, tra l’altro, la citata sent. N. 99/19). La *quaestio* ora prospettata si apre dunque a una decisione di merito posto che la Corte costituzionale ritiene oggi legittimo pronunciare interventi additivi a “*rime possibili*” in materia penale e l’addizione normativa prospettata rappresenta una soluzione idonea a rendere conforme la norma ai parametri costituzionali invocati, nell’attesa di un auspicato e sempre possibile intervento legislativo.

Il Tribunale è parimenti consapevole che la soluzione prospettata, proprio perché rimessa – come in tutti gli altri casi di rinvio facoltativo – alla decisione dell’autorità giudiziaria, è tale da ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso concreto, mentre tale effetto non potrebbe direttamente avere, ad esempio, un qualsivoglia provvedimento a carattere indulgenziale o deflativo, questo sì interamente riservato al legislatore, di portata generale e applicabile in una pluralità di casi anche ben diversi da quello qui in esame. Si permette dunque il Collegio di evidenziare come l’addizione normativa richiesta sembri costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non eccede i poteri di intervento della Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché incide su una norma cardine di sistema, prevista a buon diritto dallo stesso codice penale, diretta a ricondurre ai principi di non disumanità la pena detentiva ove la legalità stessa dell’esecuzione venga messa in discussione da condizioni estreme di detenzione.

Del resto, la ben nota pronuncia della CEDU *Torreggiani v./Italia* dell’8.01. 2013, imponeva allo Stato, in tutte le sue articolazioni (compreso il potere giudiziario), l’adozione di misure necessarie ad ovviare alla violazione derivante da una detenzione inumana, non solo assicurando un rimedio preventivo e/o un adeguato ristoro *ex post* per le lesioni già subite, ma anche ponendo immediata fine alle violazioni, con l’invito agli Stati membri di dotarsi di un sistema di ‘ricorsi interni’ che, a parere di questo Tribunale, potrebbe proprio consistere nel procedimento di rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. da integrare con l’addizione normativa qui richiesta nel ‘verso’ sopra specificato.

E’ peraltro facile immaginare che le autorità penitenziarie non siano sempre in grado di dare esecuzione alle decisioni dei magistrati di sorveglianza rese in sede preventiva (art. 35-*bis* o.p.) e di garantire ai reclusi condizioni detentive conformi alla CEDU (ad es., come nel caso di specie, per difetti costruttivi o strutturali degli edifici penitenziari) e perciò deve riconoscersi che il sovraffollamento carcerario e il degrado edilizio e/o igienico-sanitario di molti istituti penitenziari italiani possano nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità da rendere al tempo stesso impraticabile, come è stato nel caso in esame, qualunque rimedio “interno” già esistente. In questi casi occorre dunque un rimedio *estremo*, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell’ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all’applicazione nei suoi confronti di misure di controllo non carcerarie.

Nella simile vicenda già esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 279/13 (ove peraltro si faceva questione solo del dato spaziale del sovraffollamento) la Corte ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralità di soluzioni al “grave” problema sollevato dai rimettenti, “cui lo stesso legislatore avrebbe dovuto porre rimedio nel più breve tempo possibile” e “nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento di

adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità" (tali parole sono tratte dal comunicato stampa della Corte datato 10 ottobre 2013, a poche ore dalla deliberazione della pronuncia). Il Giudice delle leggi in quella occasione, come notato da alcuni commentatori (e come del resto emergente dallo stesso comunicato citato) avrebbe di fatto adottato una sorta di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata" o di "costituzionalità provvisoria" con "appello al legislatore" (come praticato, ad esempio, dal Tribunale costituzionale tedesco).

Inutile sottolineare che tale appello al legislatore, ad oltre 12 anni di distanza, è rimasto pressoché inascoltato, tranne per l'introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori (artt. 35-bis e 35-ter o.p.).

Venendo ora alle disposizioni costituzionali che si assumono violate, ritiene il Tribunale che la norma in questione si ponga in contrasto innanzitutto con l'art. 27 della Costituzione sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo.

Sul punto si osserva come la Corte cost. abbia da tempo messo in luce il contesto unitario, non dissociabile, nel quale vanno collocati i principi delineati dal terzo comma dell'art. 27 Cost., in quanto logicamente in funzione l'uno dell'altro, posto che, in particolare, *"un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato"* (sentenza n. 279/13, par. 7, *Cons. in diritto*) e come pertanto sussista un'indissolubile complementarietà reciproca tra divieto di pene inumane e finalismo rieducativo. Si osserva inoltre che mentre la pena non 'può' consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, essa nel contempo 'deve' tendere alla rieducazione del condannato con ciò significando che se la finalità rieducativa rimane nell'ambito del 'dover essere' e quindi su un piano esclusivamente finalistico - la pena è legale anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene in concreto raggiunta - viceversa la non disumanità attiene al suo essere medesimo - la pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità - di talché la pena inumana è 'non pena' e dunque va necessariamente sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato.

Deve allora chiedersi quando la pena si svolge in tali condizioni.

Non può che farsi riferimento, per quanto qui interessa, alla norma 'interposta' dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo così come interpretata dalla Corte di Strasburgo che ritiene integrato il carattere disumano e degradante del trattamento penitenziario non solo laddove alla persona detenuta sia riservato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari a mq. 3 ma anche ove non siano garantite le minime condizioni di vita sotto il profilo igienico-sanitario. Giova ricordare sul punto quella giurisprudenza CEDU che stabilisce che se lo spazio a disposizione per ciascun detenuto costituisce solo un indice particolarmente pregnante del carattere degradante e inumano della detenzione, la violazione dell'articolo 3 CEDU non può tuttavia essere ridotta ad un mero calcolo numerico e deve essere accertata sulla base di una valutazione onnicomprensiva che tenga conto delle concrete condizioni detentive sperimentate dall'istante. O, ancora, l'interpretazione che dalla CEDU viene offerta dell'art. 3 nel senso che *"l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni detenuto sia ristretto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda dall'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente"* (*Kudła c. Polonia*, n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; *Norbert Sikorski c. Polonia* 22.10.09, Requête n. 17599/05). Per quanto riguarda inoltre le specifiche doglianze dell'odierno reclamante, si segnalano *Rewzmives e altri c. Romania*, 25.04.17 (sulla presenza di topi e insetti nelle camere), *Petrescu c. Portogallo* 3.12.19 (sulla insalubrità dei locali di detenzione e sull'insufficiente riscaldamento) e *Canali c. Francia* 25.04.13 (sulla estrema vetustà dell'edificio), tutte pronunce in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dell'art. 3.

Va in ogni caso osservato che nei confronti dell'odierno reclamante si aggiunge, agli altri fattori, anche la ristrettezza dello spazio disponibile (poco sopra i 3mq) dovendo egli condividere la camera con altri 2 detenuti (e in passato addirittura con altri 3).

La norma qui censurata si pone pertanto in contrasto anche con l'art. 117 co. 1 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali conseguente al pieno valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo (ex art. 6, co. 1 TUE).

Sussiste inoltre la violazione dell'art. 2 Cost. nella misura in cui la dignità umana, la cui primazia tra i valori costituzionali pare indiscutibile (art. 3: *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*) - tanto da essere anteposta nella stessa norma ai principi di eguaglianza e di libertà - è da intendersi diritto inviolabile, presupposto dello stesso articolo 27 Cost. La dignità umana costituisce anche principio supremo dell'ordinamento, costitutivo di quella identità costituzionale che la Corte stessa ritiene indisponibile al potere di revisione e limite "interno" e "controlimite" esterno insuperabile (cfr. sent. Corte cost. n. 125/2025).

L'art. 27 viene violato anche sotto il profilo del finalismo rieducativo.

Ogni pena eseguita in condizioni di 'inumanità' non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni di degrado e di insalubrità, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l'instaurazione di una normale vita di relazione.

Osserva infine il Tribunale, sotto un ulteriore profilo che attiene alla razionalità giuridica e alla coerenza costituzionale, come non siano mancati precedenti anche in altri ordinamenti - non sospettabili di insensibilità alle esigenze di sicurezza e di difesa sociale - in cui si è fatta applicazione proprio dello strumento del "differimento" o della "sospensione" della pena per ricondurre ad una situazione di legalità l'esecuzione della pena detentiva in situazioni di palese violazione del divieto di 'pene crudeli'. Nel 2009 una Corte federale della California, accogliendo due ricorsi di reclusi contro le condizioni di detenzione, ha intimato al governatore di ridurre la popolazione carceraria di un terzo entro due anni, in ossequio all'ottavo emendamento della Costituzione statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011 la Corte suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione della Corte federale. In quello stesso anno, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la Corte di appello di Colonia, che aveva negato il sostegno economico necessario ad attivare un procedimento relativo alle condizioni di carcerazione cui era costretto, richiamando una precedente sentenza della Corte federale di giustizia del 2010 in base alla quale ogni reclusione "disumana", allorché soluzioni diverse si rivelino improponibili, deve essere interrotta.

Va anche ricordato, da ultimo, che sempre più di frequente (v. recentemente Tribunale Regionale Superiore di Monaco di Baviera, dec. 12.09.25) le condizioni igienico-sanitarie e di sovraffollamento in Italia hanno raggiunto livelli tali da inficiare la stessa collaborazione giudiziaria con altri Paesi, risultando di ostacolo a estradizioni e mandati di arresto europei.

Si aggiunge infine, quale ulteriore parametro, quello del principio di legalità della pena, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., che è speculare al divieto di trattamenti inumani, comportando l'esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una pena più grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal giudice, esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria al senso di umanità, la quale rappresenta un "di più" di punizione privo di base legislativa.

Va in ogni caso ribadito che l'obiettivo della presente *quaestio* non è quello di introdurre nel sistema uno strumento capace di porre termine al sovraffollamento carcerario né quello di risolvere le annose questioni "edilizie" delle strutture penitenziarie italiane, che di per sé comunque (Corte cost. sent. N. 279/13 cit.) *"hanno l'attitudine a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul "residuo" irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana [sentenza n. 1 del 1969]"*, ma quello di apprestare una tutela per il

pag 17 ord. 636 / 2026

singolo che, di volta in volta, si trovi a subire un trattamento non conforme ai principi fissati dall'art. 27, terzo comma, Cost.

Sussistono in definitiva ragioni di contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1-ter o.p. con gli artt. 27 co. 3, 117 co. 1, 2 e 25 co. 2 Cost. e pertanto la questione di legittimità proposta va dichiarata non manifestamente infondata, oltreché rilevante nel caso concreto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione dell'art. 27, co.3, dell'art. 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di 'trattamento inumano o degradante'), dell'art. 2 e dell'art. 25 co. 2 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, 17 febbraio 2026

DEPOSITATO IL
4.3.2026
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Fernanda Carolla



Il Presidente est.
dott. Marcello Bortolato